

**MANUALE TEORICO-PRATICO PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DI  
CONTESTAZIONE**



# **IL VERBALE DI CONTESTAZIONE**

*a cura di Pietro Lupia*



ICARO ONDUS - Agenzia Europea per la Tutela Ambientale

## **GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE**

*A cura di Pietro Lupia*

Piccolo manuale pratico ad uso delle Guardie ITTICO/ZOOFILO/AMBIENTALI

### IL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Solitamente, nel linguaggio comune, la sanzione derivante da una violazione amministrativa comminata dalla polizia, dalle Guardie Ittiche o Zoofile o da qualsiasi altro Organo in grado di farlo in quanto detentore di un potere autoritativo, viene definita col termine generico di multa; in altre occasioni, invece, viene usata un'altra parola impropria e cioè contravvenzione. Tale terminologia non è esatta; se pensiamo, infatti, che sia la multa che la contravvenzione, ai sensi dell'art. 17 del Codice Penale, vengono annoverate fra le pene principali stabilite per i delitti, avremo una visione più chiara dell'argomento:

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la morte (\*)
- 2) l'ergastolo
- 3) la reclusione
- 4) la multa

(\*) la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto
- 2) l'ammenda

Prima di proseguire, tuttavia, è bene chiarire alcuni aspetti fondamentali del nostro ordinamento penale che la Guardia Ittica nominata dalla Provincia o la

Guardia Zoofila nominata dal Prefetto, in quanto Agente di polizia giudiziaria, deve senz'altro conoscere. Iniziamo ad analizzare brevemente, quindi, quella terminologia che è parte integrante dell'operato di chi espleta un'attività delicata e appassionante qual è quella di Guardia Ittica o Zoofila, per rimanere nel nostro ambito.

DEFINIZIONE DEL REATO (fonte: [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it) a cura dell'Avv. C. Matricardi).

Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'Ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale).

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che "la responsabilità penale è personale". L'Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.

Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l'età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull'applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale mentre restano escluse da responsabilità penale le persone giuridiche.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 27 prevedono rispettivamente che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" e che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell'Ordinamento Giuridico. Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato), sussistenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa), nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell'evento lesivo) e insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito (le cd. cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico).

A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest'ultima ipotesi, va detto che l'Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell'art. 40 c.p. "non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall'Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l'applicazione di una sanzione penale.

I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell'azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire).

I reati possono poi essere distinti in comuni o propri. I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA). In quest'ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.

A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia lesa o semplicemente offesa, l'offesa del soggetto attivo può assumere due forme: lesione o messa in pericolo. Sulla base di tale distinzione è poi possibile distinguere ulteriormente due tipi di reati: di danno (è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato) e di pericolo (per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato).

Infine, a seconda della pena prevista dall'Ordinamento, i reati si distinguono in delitti (reati puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa) e contravvenzioni (reati puniti con le pene dell'arresto o dell'ammenda).

Orbene, dal paragrafo precedente si evince chiaramente che è reato **ogni fatto umano che sia ritenuto illecito**, al quale l'ordinamento giuridico ricollega

come conseguenza una pena. I reati si dividono in due grandi categorie: ***i delitti e le contravvenzioni***. I ***delitti*** (che, erroneamente, nell'immaginario collettivo vengono spesso identificati come uccisioni, uxoricidi, stragi ecc. ma che non sono solo questi) costituiscono le forme più gravi, in un'immaginaria scala di valori, di illecito penale, mentre le ***contravvenzioni*** quelle meno gravi. Per identificare queste due forme di reato si deve far riferimento a un criterio quantitativo della pena in base al quale per i delitti è prevista l'irrogazione dell'ergastolo, della reclusione, della multa. Per le contravvenzioni è previsto l'arresto e l'ammenda; per i reati di competenza del Giudice di Pace (delitti e contravvenzioni) la permanenza domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la sanzione pecuniaria. Infine, per concludere questo breve excursus nel Codice Penale, possiamo definire la **multa** una pena accessoria e quindi diversa dalla sanzione che ci viene imposta dal vigile urbano, ad esempio, per aver parcheggiato sul marciapiede o altro; questo perché, come abbiamo visto, la *multa* è una sanzione penale che SOLO un Giudice penale può irrogare.

Tali preziosismi linguistici potrebbero sembrare una civetteria senza alcuna valenza pratica, ma non è così! Una Guardia Ittica o Zoofila, in quanto Agente avente funzioni di Polizia Giudiziaria preparata giuridicamente rappresenta una sicurezza per le Istituzioni che le affida compiti importanti e un prestigio personale per se stessa e per l'Associazione per la quale opera nel momento in cui si rapporta con potenziali trasgressori sempre pronti alla denigrazione e al dileggio del pubblico ufficiale di turno. Ma torniamo al verbale di contestazione.

Gli illeciti amministrativi, a cui daremo ampio spazio in questa sede se non altro perché gran parte dei reati sulla pesca, ad esempio, facenti capo al R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604 (che, attualmente, nonostante la veneranda età, è la LEGGE QUADRO) sono stati depenalizzati con grande rammarico di chi scrive non perché "giustizialista" o amante del "tintinnio delle manette" ma solo perché il nostro ambiente è stato già depauperato abbastanza e tanta indulgenza non giova certo a educare al buon senso e al rispetto della legge, sono quelle violazioni di una norma giuridica cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria.

La Legge di riferimento per le sanzioni amministrative è la n° 689 del 24 novembre 1981 detta anche *legge sulla depenalizzazione*. In materia di illeciti amministrativi ambientali si parla di duplice accezione. Perché? L'art. 14 della norma anzidetta tratta della "contestazione immediata" della violazione ai soggetti interessati che si contrappone alla "notifica" qualora la prima opzione risulti non praticabile. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente con le modalità che vedremo più avanti sia al trasgressore che all'eventuale responsabile in solido. Il "piano B" consiste, invece, nella notifica. Gli estremi della violazione devono essere notificati alle persone destinatarie di

tale provvedimento entro il termine di 90 giorni se residenti nel territorio nazionale e 360 giorni dall'accertamento per quelli residenti all'estero. Insomma, il citato art. 14 della L. 689/91 dà a chi redige il verbale due possibilità per comunicare al trasgressore che gli è imputato un illecito amministrativo: una immediata, attraverso la consegna *brevi manu* direttamente a chi ha commesso la violazione (e/o al responsabile in solido) e l'altra differita mediante notifica dell'atto di contestazione entro i termini poc'anzi citati pena la prescrizione.

Il verbale, inoltre, è bene precisare, è un atto che, rientrando nella categoria di atti pubblici, a norma degli artt. 2699 e 2700 del c.c., è sorretto, **fino a querela di falso**, da fede privilegiata con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento ovvero da lui compiuti (sentenza Cassazione 17355/2009). In poche parole il verbale medesimo va preso necessariamente per buono se redatto da un Pubblico Ufficiale; nel caso non venga riconosciuta dal trasgressore la buona fede dello stesso deve procedere a inoltrare una querela per falso presso l'Autorità Giudiziaria.



## Minorenni

Ai sensi dell'art. 2 della L. 689/81 il verbale deve essere redatto anche in caso di violazione commessa da soggetto minorenni, ma in questo caso la contestazione e/o la notifica del verbale avvengono nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitano la patria potestà; infatti si considerano come trasgressori effettivi proprio tali soggetti.

## Capacità di intendere e di volere

Secondo l'art. 2 - Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

## **Principi generali**

L'imputabilità dell'autore della violazione costituisce presupposto indefettibile della responsabilità, pertanto il provvedimento di irrogazione della sanzione per violazione amministrativa emesso nei confronti di chi abbia un'età inferiore agli anni diciotto è del tutto improduttivo di effetti giuridici [Cassazione civile sez. 1, 24 novembre 1992 n. 12528. ].

Un soggetto risponde delle proprie azioni od omissioni, che possono costituire violazioni amministrative solo se ha compiuto i 18 anni e se ha la capacità di intendere e di volere.

## **Responsabilità dei genitori.**

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio ("culpa in vigilando" e/o "in educando") i genitori medesimi [Cassazione civile sez. 1, 22 gennaio 1999 n. 572. ].

Peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti. In tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario. (Cassazione Civile, Sez. I - Sentenza n. 572 del 22.1.1999).

E' importante soffermarsi un po' su tale aspetto della Legge 689 in quanto ancora oggi, fra gli Agenti preposti alla vigilanza, c'è chi aggiunge confusione a confusione. La stessa aumenta poi quando addirittura un verbale contestato ad un minore reca l'indicazione della sanzione e, ancora peggio, quando un minore si reca a pagare e taluni lo ammettono al pagamento; il minore non ha alcuna capacità contrattuale ( sono infatti nulli tutti i contratti con lo stesso stipulati ) e così come non può comperare un abito, non può essere ammesso a pagare una sanzione.

Pertanto, ancorchè riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione **nei confronti di questi ultimi**, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Questa la teoria. Ora facciamo un esempio pratico. Viene fermato un minore che in quell momento tiene al guinzaglio un cane. Gli Agenti effettuano I controlli di rito mediante lettura del microchip con apposita apparecchiatura in dotazione; l'esito risulta essere negativo e si rende quindi necessario redigere apposito verbale di contestazione. Cosa fare? Come accennato poc'anzi il verbale andrà redatto in **prima persona** a uno dei genitori o, comunque, a chi detiene la patria potestà del minore in questione. Quindi inseriremo I dati di quest'ultimo nella

parte del verbale dedicato alle *“generalità del trasgressore”*. E' importante specificare nelle note il rapporto di parentela che intercorre fra il minore (del quale specificheremo nome e cognome e, ove possibile, altri dati) e il destinatario del verbale. Poi, subito dopo, cercheremo di individuare, possibilmente nell'immediatezza, uno dei genitori o chi detiene la patria potestà e contesteremo immediatamente il verbale. Nel caso ciò non fosse possibile sarà cura degli Agenti NOTIFICARE il verbale secondo le modalità stabilite dalla legge. Nel primo caso spiegheremo *de visu* le modalità di pagamento, l'Ente che riscuote la sanzione e la Persona Giuridica alla quale inoltrare eventuale ricorso (dati, questi, che sono indicate sul retro del verbale e che verranno evidenziati apponendo le crocette negli apposite spazi). Fatto questo, scriveremo *“Il trasgressore è stato reso edotto sulle modalità di pagamento”*. Le Guardie Zoofile o Ittiche più intraprendenti a volte si premuniscono addirittura di conti correnti già stampati completi di numero di c/c, dove, nella causale, andrà indicato il numero del verbale e l'articolo di legge violato.



### **Termini di Pagamento**

Il pagamento va eseguito entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale all'Autorità competente (che, nel caso della vigilanza ittica, sarà il Presidente della Provincia del luogo ove è avvenuto l'illecito o, nel caso della vigilanza zoofila il Sindaco del posto ove si sia verificato l'illecito).



### **Sanzioni pecuniarie**

L'art. 16 della L. 689/81 prevede, come regola, che le sanzioni pecuniarie varino da un minimo a un massimo; in prima istanza verrà applicata la sanzione prevista per la violazione commessa in **misura ridotta**. Cosa si intende per misura ridotta? La risposta è: il doppio del minimo o un terzo del massimo nella forma più favorevole al trasgressore (i cosiddetti “edittali”). Per esempio, la L.R.

87/90 del Lazio (“Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne”) prevede, all'art. 8 comma 4, l'infrazione inerente alla pesca senza licenza punita con una sanzione che va da un minimo di 20 € a un massimo di 123€. Facendo un rapido conto con la calcolatrice scopriremo che, nel primo caso, avremo come prodotto del doppio del minimo una cifra di 40 €, mentre nel secondo caso, dividendo per tre l'importo massimo, avremo un prodotto di 41 €. Pertanto la sanzione più conveniente per il trasgressore è di 40 € ed è quella che noi applicheremo. Invece, sempre facendo un altro esempio, nel caso dell'art. 19 comma 5 della Legge Regionale sopra citata, affrontiamo il caso in essa descritto di immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali che prevede una sanzione che va da 516 € a 2582,00 €. Sempre con l'ausilio della nostra calcolatrice scopriamo che il doppio di 516 equivale a 1032, mentre un terzo di 2582 equivale a 860. Risultato: il trasgressore pagherà nella misura a lui (o lei) più favorevole di 860,00 €.

Niente paura, però, per chi non ha dimestichezza con la matematica. Basterà consultare un prontuario sulle sanzioni dove troveremo le cifre già pronte per l'uso. Quanto detto sopra, però, vale solo nel caso in cui la sanzione venga pagata entro 60 giorni come già sopra specificato. Da quanto sopra si evince chiaramente, inoltre, che l'Agente accertatore che redige un verbale non può esercitare alcuna valutazione discrezionale in merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria amministrativa. Brutta notizia per chi ha a che fare con un trasgressore particolarmente antipatico, ma la legge è legge e non si discute!

#### Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari

(coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).



16. Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi l'articolo 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. (ora [l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) - n.d.r)  
(comma parzialmente abrogato dall'articolo 231 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

Riguardo ai Regolamenti e Ordinanze Comunali e Provinciali sempre l'art. 16 recita: *“Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.”*



### **Scritti difensivi**

Chi è stato destinatario di un verbale di contestazione ha la possibilità, a norma dell'art. 18 della L. 689/81, di presentare scritti difensivi all'Autorità competente che nel nostro caso è rappresentata dal Presidente della Provincia ma che può essere il Prefetto o il Sindaco a seconda delle violazioni e a seconda del territorio nel quale è stata commessa l'infrazione entro 30 giorni dal ricevimento del verbale (sia esso immediato che notificato). Ovviamente il ricorso va presentato se si ritiene di avere ragione e si producono valide argomentazioni al riguardo. Per fare ciò non si deve pagare subito la sanzione in misura ridotta altrimenti gli scritti difensivi saranno dichiarati inammissibili.

Il ricorrente dovrà stare ben attento a indicare l'Autorità adita, i propri dati anagrafici e di residenza o domicilio, il riassunto dell'accaduto con l'indicazione del luogo, della data e, soprattutto, del numero del verbale. Poi indicherà gli estremi delle leggi o degli articoli che si intendono contestare, la motivazione chiara per la quale si vuole impugnare il verbale, eventuale richiesta di udienza o di annullamento, eventuali documenti che rafforzino le proprie argomentazioni (tipo certificati ecc.), data della richiesta e, infine, la firma.

Quanto sopra si può fare senza l'ausilio di un Legale e in carta semplice e dopo tutta questa fatica sopportata con notevole spremitura di meningi per fare il tutto al meglio, si dovrà attendere l'esito. Se va tutto bene l'Autorità competente, entro i termini stabiliti e valutate le argomentazioni ricevute, potrà decidere se emettere:

- a) Ordinanza di archiviazione del procedimento se il ricorso è accolto.
- b) Ordinanza motivata con la quale si ingiunge il pagamento della somma dovuta la cui entità sarà decisa dall'Autorità adita aumentata delle spese di notifica, del procedimento, di bolli, timbri e quant'altro per un importo che potrà non coincidere col minimo ma che potrà essere addirittura il massimo o, nel migliore dei casi, una cifra più o meno "equa". Dopo l'Ordinanza suddetta, l'interessato dovrà procedere al pagamento della somma richiesta nei termini indicati dalla stessa pentendosi, magari, di non averlo fatto subito al momento della ricezione del verbale che avrebbe pagato almeno in forma ridotta. E' anche vero, però, che la fortuna aiuta gli audaci, anche se non è proprio sempre così!

Per gli irriducibili, tuttavia, l'art. 22 della L. 689/81 apre un'altra possibilità. Quella, cioè, di ricorrere contro l'ingiunzione di pagamento emanata dall'Autorità, rivolgendosi al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Nell'Ordinanza-Ingiunzione è indicato chiaramente a quale Autorità Giudiziaria può essere inoltrato il ricorso a norma dell'art. 22bis della L. 689/81.

### **Ordinanze-ingiunzione e cartelle esattoriali**

E se qualche furbacchione (o meglio, sognatore) non paga né in forma ridotta né propone alcun ricorso avverso il verbale che gli è stato contestato immediatamente o notificato? In quel caso l'Autorità competente provvederà comunque, decorso inutilmente il termine stabilito dalla stessa per procedere al pagamento o all'eventuale opposizione al Giudice competente, all'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81, mediante la tristemente nota iscrizione ai ruoli esattoriali. Da quel momento il trasgressore, che all'inizio di tutta questa triste storia poteva magari cavarsela con una sanzione di pochi euro se solo avesse pagato subito, si aggiungerà alla folta schiera (se non paga neanche questa volta) di evasori fiscali che tanto successo hanno nel nostro bel Paese.

La riscossione coattiva, messa in atto mediante emissione di cartella esattoriale da parte di un concessionario/esattore e aumentata di tutti i balzelli ulteriori

previsti dalla Legge diventerà esecutiva e in un modo o nell'altro dovrà essere pagata se il trasgressore non vorrà essere pedito da Ufficiali Giudiziari che ormai lo tengono in pugno e dai quali non potrà sfuggire. La Legge, però, è magnanima per l'ennesima volta (sembra cattiva ma in fondo...) e prevede, da quando viene notificata la cartella di pagamento, ulteriori 60 giorni per proporre ricorso al Giudice di Pace, con annessa espressa richiesta di sospensione del pagamento. Il mancato pagamento della cartella esattoriale comporta l'addebito di ulteriori spese e sanzioni fino ad arrivare addirittura al fermo dell'auto o all'ipoteca della casa. Però non si può dire che il trasgressore non era stato avvertito!

## Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81 (28. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile).

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

## **“SEZIONIAMO” UN VERBALE DI CONTESTAZIONE**

Passiamo ora alla redazione vera e propria del verbale, operazione, questa, che va fatta in maniera accurata, diligente e senza superficialità. Infatti anche l'omissione di un solo dato ne potrebbe inficiare la validità. Si ha, in tal caso, un *vizio di forma*.

La Corte di Cassazione (sentenza n° 3536/2006) ha ribadito, in proposito, seppure in un caso che riguardava un'infrazione al Codice della Strada (ma il principio vale per tutti gli altri casi) che “la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio della difesa dell'interessato al quale la contestazione medesima è preordinata”.

Da ciò consegue che il verbale che presenta vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato tramite ricorso proposto nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 203 e 204bis del codice. Il verbale è affetto da vizio insanabile quando:

- a) non indica la località, la data e l'ora del fatto contestato e quando tali dati non possono essere diversamente desunti.
- b) In caso di errata indicazione delle generalità del trasgressore
- c) in caso di mancata esposizione del fatto contestato

Gli elementi di cui sopra non consentono, da parte del trasgressore, di conoscere l'addebito con esattezza e di approntare, quindi, un'adeguata difesa. Così dice la Legge!

Di seguito, fatta tale premessa, prendiamo come esempio un verbale in uso presso l'Associazione che rappresento (Icaro onlus) che andremo ad analizzare al fine di evitare errori.

## IL VERBALE

SERVIZIO VIGILANZA ITTICO - ZOOFILO - AMBIENTALE      PROCESSO VERBALE N° 102,.....

GENERALITÀ DEL TRASGRESSORE	RESPONSABILITÀ IN SOLIDO	LUOGO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE
Cognome	Cognome	Data      Ora
Nome	Nome	Fiume
Nato a	Nato a	Lago
Data di Nascita	Data di Nascita	Località
Residenza	Residenza	Comune
Via	Via	Via
Identificato con		

I Sottoscritti Agenti \_\_\_\_\_

In alto a destra ricordiamoci di inserire il NUMERO DEL VERBALE seguito dall'anno. Passiamo, poi, alle generalità del trasgressore che dovremo

desumere con calma dalla sua licenza di pesca, ad esempio, o, in mancanza di questa, da un documento di riconoscimento, qualora avremo questo in mano. Si rammenta, a tal proposito, che, a norma del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", è considerato valido ogni documento rilasciato da un'amministrazione dello Stato che contenga una FOTO del possessore (pertanto è valida la patente formato "card", ad esempio, o la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici o una semplice foto autenticata).

Diffidate da quelli che vi presentano la tessera del *club di Topolino* o della società sportiva *scapoli-ammogliati f.c.*

Al centro abbiamo uno spazio riservato al "responsabile in solido" (art. 7 L. 689/81) che abbiamo già conosciuto nelle pagine precedenti, ma come dicevano gli antichi "repetita juvant". Nel caso di un minorenni, ad esempio, può essere colui che ne esercita la patria potestà o colui che si assume la responsabilità, in quel momento, del suo comportamento. In altri casi può essere il proprietario degli attrezzi con cui si è illecitamente pescato e via discorrendo.

Tanto dice la nostra "Bibbia", la Legge 689/81, che più precisamente enuncia:

"Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Tale assunto riprende la disciplina introdotta dall'art. 196 del codice penale in materia di multe e contravvenzioni (di cui è già stato spiegato il significato), inflitte a persone soggette all'altrui autorità ecc. ecc.

Ma chi sono le persone soggette all'altrui autorità? Possono essere, ad esempio:

- gli allievi di precettori e maestri di arti e mestieri, durante le lezioni;
- I domestici, nello svolgimento del servizio prestato ai loro datori di lavoro;
- I commessi dei negozi, impiegati addetti al pubblico, commessi viaggiatori, quando agiscono nella loro veste di collaboratori dell'imprenditore con mansioni esecutive che li pongono a contatto di terzi;
- Ogni altro soggetto che stia operando sotto la direzione e/o vigilanza altrui.

In presenza di tali presupposti detti precettori, maestri di arti e mestieri, committenti, preposti e ogni altro soggetto investito di poteri di autorità, direzione e vigilanza su altre persone sono da considerarsi OBBLIGATI IN SOLIDO al pagamento delle sanzioni per le violazioni commesse dalle persone sottoposte al loro controllo SE NON PROVANO DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO.

E come fanno questi poveracci a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto per non mettere mano al portafogli? Semplicemente spremendo le meningi e facendo funzionare il cervello e la fantasia. Potrebbero cercare di dimostrare, ad esempio, che loro, queste povere vittime, glielo avevano detto ai loro sottoposti che quella data cosa non si doveva fare, ma che questi hanno disatteso le direttive oppure....beh, insomma, ognuno si arrangi come può!

Un'altra cosa molto importante da chiarire in merito al *responsabile in solido* è che l'art. 14 della L. 689/81, al primo comma recita: *“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”*.

Facciamo un esempio pratico in tal senso. Le Guardie Zoofile Regionali (nel caso della Regione Lazio), d'accordo con i servizi veterinari (ricordiamoci la L.R. 34/97) o le Guardie Zoofile munite di decreto prefettizio, vanno a ispezionare un negozio di animali che si ritiene adotti comportamenti anomali nei confronti di volatili o rettili ecc. (gabbie sporche, animali malnutriti ecc.). Gli Agenti, dopo essersi debitamente e cortesemente qualificati ed essersi accertati, inoltre, che nel Comune ove si compie il controllo non sia in vigore un proprio Regolamento, procedono col redigere il verbale di contestazione. In quel momento, però, nel negozio c'è solo una commessa che verrà sicuramente identificata e alla quale si consegnerà il verbale in qualità di *trasgressore*. Lo stesso verbale, però, deve essere NOTIFICATO anche al proprietario del negozio quale *responsabile in solido*, pena nullità del verbale stesso per *vizio di forma*.

Infatti, sempre l'art. 14 L. 689/81 recita: *“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel primo comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ecc. ecc.....”*.

Sempre per rimanere in tema di esercizi commerciali (visto che abbiamo preso tale evenienza come esempio) è estremamente importante indicare il LUOGO DELL'ACCERTAMENTO che sarà, in quel caso il negozio tal dei tali sito in via.....o nel Centro commerciale tot....ecc....”. Tali accortezze sono fondamentali affinché i

nostri verbali non divengano oggetto di ricorso e di conseguente annullamento.

Un ultimo consiglio in merito è quello di esaminare, visto che operiamo nel Lazio, la L.R. 5 luglio 1994, n° 30, che, rifacendosi alla L. 689/81, detta le disposizioni che la Guardia DEVE conoscere prima della redazione di un verbale. A conforto di tale consiglio e per consolare i pigri posso assicurare che la legge regionale in oggetto è molto breve e, quindi, facilmente consultabile.

Detto questo, analizziamo ora il caso di un trasgressore che fa i capricci e che, a richiesta degli Agenti, rifiuti le proprie generalità.



### Rifiuto di generalità

Ricordiamo, per chi fosse duro di comprendonio, che la Guardia Ittica o la Guardia Zoofila Prefettizia, seppur volontaria, è un PUBBLICO UFFICIALE che, all'occorrenza, svolge *funzioni* di Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi, rispettivamente, dell'art. 31 R.D. 1604/1931 e dell'art. 6 L. 289/04 ope legis, cioè limitatamente alla Legge che lo riguarda e pertanto nell'ambito dei suoi doveri istituzionali non può e non deve esimersi dal compiere atti tipici del suo ufficio.

Ovviamente egli o ella, dovrà qualificarsi con chiarezza mostrando le proprie credenziali come, se è in borghese, il distintivo e la tessera-decreto di nomina (art. 254 T.U.L.P.S.). Anche se è in divisa e il trasgressore, che magari sotto sotto è anche bracconiere ma non si fida (con la gentaccia che gira...), su richiesta dello stesso la Guardia mostrerà il proprio tesserino e, se non basta, il proprio decreto di nomina senza, però, consegnarlo in mano al cattivone.

**Note:** non è necessario che la richiesta del pubblico ufficiale sia motivata e/o fondata: è infatti in facoltà di costui chiedere a chiunque le generalità purchè sia nell'esercizio delle sue funzioni.

Ricordiamoci bene questa ultima locuzione: “*purchè sia nell'esercizio delle sue funzioni*”.

La Guardia Ittica o Zoofila (PREFETTIZIA) ha, infatti, *competenza limitata*, limitata al territorio (della provincia) e alle sue prerogative (la Guardia Ittica **per la pesca** nelle acque interne e, qualora possieda anche il decreto per le acque marittime, anche per quelle e la Guardia Zoofila PREFETTIZIA per gli **animali d'affezione**). Ora, non dobbiamo dimenticare ciò che recita l'art. 57 codice procedura penale al 3° comma **3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni**, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Detto questo, e in ottemperanza a quanto sopra citato, si rammenta l'obbligo di munirsi sempre, ad ogni uscita finalizzata ad effettuare i servizi di vigilanza di propria competenza, di un ORDINE DI SERVIZIO rilasciato dal Responsabile della Vigilanza della propria Associazione o del Presidente. Tutto ciò a scanso di inutili e fastidiose diatribe che potrebbero scaturire e che, in questo modo, morirebbero sul nascere.

Una volta appurato che la Guardia Ittica o Zoofila abbia agito correttamente, educatamente e professionalmente passiamo dall'altra parte, dalla parte del trasgressore che rifiuti di comprovare la sua identità.

La Corte di Cassazione si è pronunciata spessissimo rispetto a tali mancanze e di seguito citiamo alcune sentenze utili alla comprensione di questo reato.

Cass. Pen. 27.02.1998 – Non può valere ad escludere il reato, nè la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, nè il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile.

Cass. Pen. 19.04.1964, Cass. Pen. 27.01.1976, Cass. Pen. 18.04.1989 – La contravvenzione sussiste anche quando il P.U. richiedente sia in grado di procurarsi aliunde (da altra persona n.d.r.) le notizie sull'identità dell'inquisito.

Cass. Pen. 30.03.1968, Cass. Pen. 12.02.1970, Cass. Pen. 03.10.1984 – Sussiste il reato anche se la persona è conosciuta dal P.U. o possa essere facilmente identificata.

Cass. Pen. 13.05.1948, Cass. Pe. 10.11.1981 – Il rifiuto (che integra gli estremi dell'art. 651 c.p.) va riferito non solo al nome e cognome, ma anche a tutte le altre indicazioni richieste per una completa identificazione.



## **ART. 651 C.P.**

### **RIFIUTO DI INDICARE LA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE – ELEMENTO OGGETTIVO.**

*Il reato di cui all'art. 651 c.p. è reato istantaneo a condotta omissiva, talchè è irrilevante che le generalità che l'agente si rifiuti in un primo tempo di dichiarare siano fornite successivamente ovvero che lo stesso agente sia altrimenti identificato o identificabile.*

A tal proposito si riporta, di seguito, un episodio sanzionato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.Pen., sez. I, 11 agosto 2010, n. 31684):

Viola, infatti, il Codice penale pure chi abbia rifiutato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri, ad esempio, seppure nella contingenza questi avessero vestito abiti borghesi e fossero stati a bordo di un'auto civetta. La sanzione non si evita neppure se subito dopo si corre in Caserma a fornire i propri dati. La Corte di Cassazione ha confermato reiteratamente la condanna di soggetti che non avevano voluto rilasciare indicazioni sulla propria identità. Anzi, recentemente l'episodio si era verificato quando due Carabinieri, presentatisi in abiti civili e con una macchina priva dei segni distintivi dell'Arma, erano intervenuti per avere ricevuto una telefonata anonima che segnalava un'auto bloccata nel fango. L'intenzione di un solerte cittadino di dare una mano all'automobilista in panne, almeno per questo verso, non era andata a buon fine; e l'uomo, estratto dal terreno melmoso grazie all'aiuto gratuito offerto dal conducente di un trattore, è stato poi condannato a pagare 130 euro di ammenda per essersi rifiutato di mostrare i documenti ai Carabinieri intervenuti sul posto. Il ricorrente, alla richiesta di farsi identificare, era ripartito in tutta fretta dichiarando "io non do niente a nessuno". Tale comportamento è stato ritenuto inammissibile dal Supremo collegio che ha valutato non convincente la tesi difensiva secondo cui l'automobilista, avendo nutrito dei dubbi sulla reale identità dei militari, si era dichiarato disponibile a consegnare personalmente i suoi documenti in caserma, come in realtà poi era avvenuto. Infatti, secondo gli "Ermellini", "non è necessaria la conoscenza della qualifica di pubblico ufficiale del richiedente, ma basta la semplice rappresentabilità, da parte di chi rifiuta di obbedire all'ordine, della sussistenza, nel richiedente, della predetta qualifica". Un po' come dire "in dubio, pro Arma". (Pubblicato il 06/02/2012)

### **TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 10/10/2003 N. 517/03**

*Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice diniego di favorire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, a nulla rilevando, ai fini della*

*sussistenza dell'illecito, che dette indicazioni siano fornite in un momento successivo (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/9/1997 n. 8624).*

**TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/7/2002 N. 345/02**

Propinato questo antipasto andiamo a vedere cosa dice letteralmente l'art. 651 del codice penale:

“Chiunque, richiesto da un P.U. (art. 357, 366 c.p.) **nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla sua identità personale** (vedi anche art. 157 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.), sul proprio stato o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a euro 206”.

A proposito. Nell'art. 651 c.p. si parla del P.U. **nell'esercizio delle sue funzioni** e per una migliore comprensione di tale assunto, guardate questa sentenza:

*Il reato di cui all'articolo 651 del c.p. presuppone una richiesta proveniente da "un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni", di guisa che deve escludersi il reato nel caso di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale opposto a un agente della Polizia di Stato, fuori servizio e in abiti borghesi, opposto da soggetto che non risulti avere posto in essere alcuna condotta che potesse comportare nei suoi confronti l'esercizio di funzioni di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria da parte del suo interlocutore, la cui richiesta risulti, pertanto, del tutto estranea alle sue attribuzioni funzionali.*

*Cass. pen., sez. I, 30/09/2003, n.46978*

**PARTI IN CAUSA**

**D'Amico**

**FONTE**

*Guida al Diritto, 2004, 12, 75*

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**CP Art. 651**

In poche parole se si presenta l'Agente Capuozzo che per far colpo sulla ragazza affascinata dalla sua virilità, richiede i documenti pur non essendo in servizio e senza un motivo valido (leggete bene la sentenza) non sussiste il reato.

Ma torniamo alla normalità di un'operazione di controllo. Se il trasgressore ha capito subito l'antifona e vi fornisce le generalità e magari vi dà anche il documento, è necessario verificare che questo sia genuino e che non abbia subito alterazioni di nessun genere, cosa che configurerebbe una "falsità materiale" (per es. - la sostituzione della fotografia).

Il soggetto attivo di questo reato può essere **"chiunque"** riceve la richiesta del pubblico ufficiale di fornire indicazioni sulla propria identità personale.<sup>[L<sub>SEP</sub>]</sup> Si tratta di un reato omissivo, a forma vincolata, comune in quanto può essere commesso da chiunque e dove il tentativo non è in alcun modo configurabile. Inoltre, l'elemento psicologico di questo reato contravvenzionale è rappresentato sia dal dolo che dalla colpa.<sup>[L<sub>SEP</sub>]</sup> L'interesse (bene giuridico) tutelato dalla sopraccitata fattispecie incriminatrice è costituito dal **potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto**. Pertanto, si osserva che in questi casi l'amministrazione di appartenenza viene legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato, al fine di ricevere ed ottenere l'integrale risarcimento del danno da essa subito (Cassazione penale, sezione I, sentenza 17 ottobre 2003 – 11 dicembre 2003, n. 47469).

E ancora:

Analizzando il testo letterale della predetta norma penale incriminatrice si osserva che il **rifiuto** va riferito non solo al nome ed al cognome, ma anche a tutte le altre indicazioni richieste per una completa identificazione e di fornire la propria identità.<sup>[L<sub>SEP</sub>]</sup> Tuttavia, il precetto di cui all'art. 651 c.p. viene adempiuto allorché il soggetto legittimamente richiesto indichi al pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) le proprie generalità ed eventuali qualità personali. Pertanto, il predetto obbligo non si estende all'esibizione dei documenti di identità, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identità personale.

Il **reato contravvenzionale** previsto e punito dall'art. 651 c.p. è **istantaneo**, poiché si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto attivo del reato, che ne sia stato legittimamente richiesto, si rifiuta di dichiarare al pubblico ufficiale la propria identità

personale.

Infine, in riferimento al rapporto con altri reati, la giurisprudenza dei giudici di legittimità ha stabilito che il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra - ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) - gli estremi del reato di cui agli artt. 4 t.u.l.p.s. e 294 del relativo regolamento e non già quello previsto dall'art. 651 c.p., trattandosi di reati aventi un diverso elemento materiale ed una diversa obiettività giuridica. Infatti, proprio sul punto la Suprema Corte ha stabilito che: "L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 651 c.p. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, che costituisce violazione dell'art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S., e pertanto l'indicazione orale delle proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato". (Cassazione penale, sezione I, sentenza 17 marzo 2005, n. 10676)<sup>[1][SEP]</sup> Da ciò ne consegue che, qualora la persona si rifiuti di fornire le indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un valido documento di riconoscimento si avrà un concorso materiale della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. con quella preveduta dalla legge di pubblica sicurezza.

(fonte: Avv. Alessandro Amaolo – art. su sito overlex).

Detto in soldoni, pertanto, la situazione è questa: un cittadino italiano NON E' OBBLIGATO A GIRARE CON UN DOCUMENTO IN TASCA perché, come abbiamo visto, l'art. 651 c.p. recita che è punibile "...*chiunque rifiuta di dare indicazioni sulla sua identità personale...*" e null'altro. Le eccezioni possono riguardare persone ritenute "pericolose" alle quali il Questore, ai sensi dell'art. 4 T.U.L.P.S. e della L. 1423/56, può imporre di girare con un documento d'identità.

Il furbo di turno (in Italia ve ne sono molti) a questo punto potrebbe pensare di dare un nome per un altro, magari quello dell'odiato parente o del vicino di casa rumoroso. E se poi la cosa viene scoperta? Il furbo rischia una condanna per:

**falsità ideologica** - Capo III, art. 483 del Codice penale (reclusione fino a due anni);

**sostituzione di persona** - Capo IV, art. 494 del Codice penale (reclusione fino ad un anno);

**false dichiarazioni sull'identità** - Capo IV, art. 496 del Codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Ne vale la pena? Fate voi!

Comunque, Se un Agente ha ragione di dubitare delle affermazioni di un presunto trasgressore, egli ha il diritto di accompagnarlo in "centrale", informando di ciò il P.M. di turno e di trattenerlo per un massimo di 24 ore fino ad una compiuta identificazione, dando poi avviso al P.M. di turno dell'avvenuto rilascio. Dovrebbe anche consegnare un verbale di avvenuto accompagnamento

per identificazione.

Ricordarsi che l'esibizione di un documento di identità assolve all'obbligo di declinare le generalità, solo nel caso che il documento medesimo resti nelle mani dell'Agente per il tempo necessario al controllo dell'identità. Pertanto non basta mostrarlo fugacemente o consegnarlo per poi strapparne dalle mani del P.U.

*Cass. Pen. 18.06.1997 – L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, penalmente sanzionato dall'art. 651 c.p., può essere assolto **anche** mediante esibizione di un documento contenente I dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del Pubblico Ufficiale richiedente per il tempo necessario all'identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento di identità, se ne riappropri prima che il P.U. abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione.*

*Cass. Pen. 07.03.1997 – In tema di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.), deve ritenersi che il mostrare il documento e ritirarlo violentemente, facendolo cadere a terra prima che il P.U. possa esaminarne il contenuto, configura il diniego a fornire indicazioni sulla propria identità per aver impedito al P.U. di leggere gli estremi del documento stesso.*

Comunque, a complemento di quanto affermato finora, vediamo, di seguito, quali sono le fasi operative di un'identificazione:

### Organo che procede

Possono procedere all'identificazione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (questo vale, ovviamente, per I Pubblici Ufficiali in genere).

### Modalità di esecuzione

- 1) La polizia giudiziaria invita la persona indagata a dichiarare le proprie generalità e quant'altro possa valere a identificarla;
- 2) La persona indagata viene ammonita sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false;

- 3) La polizia giudiziaria rivolge l'invito a dichiarare le proprie generalità anche ai potenziali testimoni;
- 4) I potenziali testimoni dimostrano la propria identità personale mediante esibizione dei mezzi di identificazione, ma non possono essere sottoposti a rilievi;
- 5) La persona indagata dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione dei mezzi di identificazione; nei suoi confronti si possono anche eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici antropometrici, nonché altri accertamenti;
- 6 ) Quando l'indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare oppure forniscono generalità o documenti di identificazione in merito ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria li accompagna nei propri uffici.

#### *SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DA PERSONE INFORMATE SUI FATTI*

Le sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti, sono un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria riceve dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti (il cosiddetto potenziale testimone) indicazioni e notizie ai fini delle indagini.

Organo che procede

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Modalità di esecuzione:

- 7) La persona ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità.

- 8) Le persone sentite a norma hanno l'obbligo di rispondere (riferire ciò che sanno relativamente ai fatti sui quali vengono sentite). La loro reticenza e la loro falsità non sono punite in se stesse, salvo che il fatto, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come reato di favoreggiamento (art.378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art.652 c.p.) o di calunnia (art.368 c.p.).

NOTA- Le sommarie informazioni assunte dalla persona indagata non possono essere fatte dall'agente di P.G., ma solo dall'ufficiale. Sono inoltre prescritte precise garanzie difensive per indagato e limitazioni-

Proseguiamo ora con la "sezione" del verbale di contestazione e passiamo alla seconda parte.

## **LA VIOLAZIONE**

I Sottoscritti Agenti \_\_\_\_\_  
 redigono il presente verbale di trasgressione a carico del sopraccitato, poiché lo stesso \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**IN VIOLAZIONE**  
 L. 189/04 art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_; art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_; art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_  
 L. R. 87/90 art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_; art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_; art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_  
 L. R. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_; art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_; art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_  
 L. R. 29/87 art. \_\_\_\_\_ Veicolo: Marca \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_

*I sottoscritti Agenti.....*Ovviamente andrà indicato chiaramente il NOME e COGNOME dei verbalizzanti. Si procede, poi, alla fase successiva e cioè alla descrizione della violazione che andrà redatta in quest'ordine:

- indicazione della Legge violata
- articolo e comma della Legge predetta
- descrizione dell'illecito, con la descrizione succinta ma chiara di quanto recitano gli articoli violati, MA SENZA AGGIUNGERE COMMENTI PERSONALI.

Nel caso in cui la redazione del verbale sia stata compiuta in un tempo posteriore all'accertamento dell'infrazione o in un luogo diverso da quello dell'accertamento, si dovrà indicare, sempre in questo spazio, tale evenienza.

## LA SANZIONE



Per quanto sopra il trasgressore è tenuto al pagamento, in misura ridotta, della somma in  
 €uro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pari:

Al doppio del minimo

Un terzo del massimo

Previsto quale sanzione per la norma violata.

Del materiale sequestrato

Ai sensi dell'art. 43, commi 4 e 5 della L.R. n° 87 del 07.12.1990

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 689 del 24.11.1981

È stato redatto apposito verbale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega

Il presente verbale VERRÀ / NON VERRÀ rimesso al Pubblico Ministero per i provvedimenti di sua competenza

Del presente verbale È STATA / NON È STATA consegnata copia al trasgressore,

Sig. \_\_\_\_\_

Se non è stata consegnata copia al trasgressore perché \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiarazioni del trasgressore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL TRASGRESSORE                      IL RESPONSABILE IN SOLIDO                      I VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il trattamento dei dati personali e sensibili raccolti nel presente verbale, viene effettuato nel rispetto di rilevante interesse pubblico come previsto dagli art. 70 - 73 del D.Lgs 30 - 6 - 03 n° 196.

Nello spazio riservato alla quantificazione della sanzione si dovrà indicare, ovviamente, l'importo pari, come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, al doppio del minimo o a un terzo del massimo nella forma più conveniente al trasgressore.

Se vengono contestate due infrazioni diverse che diano luogo a due diverse sanzioni, si dovranno indicare nel campo corrispondente al pagamento, le due cifre in maniera distinta seguite da = oppure da +, concludendo col totale della cifra complessiva da pagare. Gli importi in euro dovranno sempre essere seguiti da due zeri.

Per un gesto di cortesia, anche se il trasgressore non attraversa proprio un momento "felice", si potrà consigliare allo stesso di compilare il conto corrente relativo alla sanzione comminatagli, rammentandogli di indicare:

- 1) il numero e la data del verbale
- 2) i dati anagrafici del trasgressore
- 3) l'importo totale da versare
- 4) il n° di c/c esatto e il relativo Ente beneficiario
- 5) la causale

entro i 60 giorni previsti dalla L. 689/81. E' inutile ricordare agli Agenti che la mancanza della cifra da corrispondere equivale all'annullamento certo del verbale, rappresentando un grave vizio di forma.

# IL RETRO DEL VERBALE

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1) Il totale della somma indicata deve essere versato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/immediata della violazione ovvero di notifica del presente verbale presso:
- c/c postale 82378001 intestato alla REGIONE LAZIO - Servizio Tesoreria - Via R.R. Garibaldi n. 7 - 00145 ROMA
  - c/c postale 37719077 intestato alla PROVINCIA di ROMA - Dip. 6 - Servizio 2 "caccia e pesca" - Via Nomentana 54 - 00161 ROMA
  - c/c postale 12602017 intestato a PROVINCIA di VITERBO - Servizio Tesoreria - Via Saffi 49 - 01100 VITERBO
  - c/c postale 12596045 intestato a PROVINCIA di LATINA - Servizio Tesoreria - 04100 LATINA

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

- 2) La causale del versamento dovrà indicare DATA, NUMERO DEL VERBALE e NORMA VIOLATA.  
 3) L'attestazione o copia della ricevuta del versamento dovrà pervenire, trascorsi 60 giorni dalla contestazione, all'Ufficio dell'Agente Europeo per la Tutela Ambientale - ICARO ONLUS o al n° di fax sottoindicato:

**AGENZIA EUROPEA PER LA TUTELA AMBIENTALE  
 ICARO ONLUS**

## AVVERTENZE

- 1) Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del presente verbale, presso l'indirizzo sottomenzionato:
- Al Presidente della Provincia di Roma, Viale di Villa Pamphili n. 84 - 00152 ROMA
  - Al Presidente della Provincia di Viterbo, Via Saffi n. 49 - 01100 VITERBO
  - Al Presidente della Provincia di Latina, Via Costa n. 1 - 04100 LATINA

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

- 2) La presentazione non interrompe né proroga il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.  
 3) Trascorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale senza che si sia provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, il verbale sarà rimesso all'ufficio competente per gli ulteriori atti.  
**N.B.** - Se la violazione ha comportato anche evasione fiscale (mancato pagamento di tasse dovute) la Regione applicherà la conseguente ulteriore sanzione.

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ messo notificatore  
 \_\_\_\_\_ certifico di aver notificato al

Sig. \_\_\_\_\_  
 all'indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_  
 il presente verbale a mezzo raccomandata postale. La notifica viene effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

Il \_\_\_\_\_

## IL NOTIFICATORE

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ messo notificatore del  
 \_\_\_\_\_ certifico di aver notificato il presente verbale

consegnandone copia al Sig. \_\_\_\_\_

Presso la propria abitazione sita in \_\_\_\_\_

**IL RICEVENTE**

**IL NOTIFICATORE**

Nella parte posteriore del verbale sono presenti tutte le modalità di pagamento a disposizione del trasgressore. Nel caso specifico si dovrà indicare, mediante l'apposizione di una crocetta **A CHI VA PAGATO** (per esempio alla REGIONE, alla PROVINCIA, al COMUNE ecc.).

Leggendo il modulo si noterà la dicitura che riguarda la segnalazione, all'Associazione, dell'avvenuto pagamento del verbale entro i 60 giorni previsti dalla L. 689/81. In genere si invita, infatti, il trasgressore a comunicare a mezzo fax, oppure email o tramite lettera o raccomandata all'Associazione di aver pagato quanto dovuto. E' importante, perché ciò avvenga, che siano **INDICATI CHIARAMENTE I RIFERIMENTI DELL'ASSOCIAZIONE** (indirizzo, n° di fax, e-mail).

In caso di avvenuto pagamento, dopo i 60 gg. previsti l'Associazione invierà all'Ente che riscuote la sanzione (Regione o Comune o Provincia ecc.) la fotocopia del bollettino di avvenuto pagamento, ovviamente corredata da verbale riassuntivo, a quietanza del procedimento.

Nel caso in cui non pervenga alcuna ricevuta di pagamento, andrà redatto, a cura dell'Associazione e a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, il cosiddetto **OBBLIGO DI RAPPORTO**

Obbligo del rapporto

*Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.*

Proseguendo nella lettura del retro del verbale, troveremo la parte che riguarda l'eventuale **RICORSO** che il trasgressore ha il diritto di inoltrare, se lo ritiene necessario. E' buona norma avvisare questi che ha tempo 30 gg. per avvalersi di tale facoltà. A tal proposito si apporrà una crocetta sulla parte riguardante il Soggetto a cui va inoltrato il RICORSO (Prefetto, Presidente della Provincia, Sindaco del Comune dove è avvenuta la contestazione ecc.).

Infine abbiamo la **RELATA DI NOTIFICA**, nel caso, come già spiegato precedentemente, la contestazione non sia avvenuta immediatamente e si sia reso necessario NOTIFICARE IL VERBALE all'interessato.

## IL SEQUESTRO

Ricordarsi di indicare gli estremi di un eventuale sequestro nell'apposito spazio, oltre all'evenienza di INVIARE/NON INVIARE il verbale al Pubblico Ministero per eventuali provvedimenti di sua competenza, cancellando la voce che non interessa.

## L'ACCETTAZIONE DEL VERBALE

Premesso che il verbale DEVE essere firmato dagli Agenti, non è sempre detto che il trasgressore/obbligato in solido sia in vena di assolvere a tale incombenza.

Qualora il trasgressore/obbligato in solido si rifiuti di firmare si deve apporre, in corrispondenza dello spazio: ***la contestazione è avvenuta immediatamente, regolarmente e verbalmente; il trasgressore si rifiuta di firmare, tuttavia accetta copia***".

Ovviamente qualora il trasgressore rifiuti di accettare copia del verbale la dicitura sarà: ***la contestazione è avvenuta immediatamente, regolarmente e verbalmente; il trasgressore rifiuta di firmare e non accetta copia***".

## DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

Indicare, nello spazio apposito quanto dichiara letteralmente il trasgressore, anche se le frasi proferite non vi sono simpatiche.

## LA RILETTURA

Può sembrare banale, ma è di fondamentale rileggere il verbale prima di consegnarlo. Non è infrequente, infatti, che manchi qualche elemento che possa inficiare il verbale stesso; quattro/sei occhi sono sempre meglio di due!

## LE COPIE DEL VERBALE

La prima copia del verbale va consegnata all'Ente preposto a riceverlo (Comune/Provincia/Regione ecc.);  
La seconda copia va consegnata al trasgressore;  
La terza copia va consegnata all'obbligato in solido;  
La quarta copia va trattenuta dall'Associazione.

E' inutile sottolineare che il verbale NON PUO' essere scritto a matita ma sempre a PENNA. Nel caso si commetta un errore durante la redazione del verbale, NON CANCELLARE l'errore medesimo ma racchiuderlo in un rettangolino e proseguire con la giusta dizione.

## IL COMPORTAMENTO

Il comportamento di un Agente è un biglietto da visita basilare anche per i futuri servizi. Non bisogna "bruciarsi" con modi di fare inadatti e non consoni alla dignità che deve contraddistinguere un addetto alla vigilanza. E' fondamentale, infatti, mantenere sempre la calma e non rispondere a provocazioni o illazioni da parte del sanzionato. Il nervosismo induce spesso in errore colui che redige il verbale e ciò sicuramente non depone a favore della Guardia. Inoltre il "coatto" di turno verrà spiazzato dall'atteggiamento calmo e professionale delle Guardie, mentre invece verrà indotto a maggiori intemperanze in caso di provocazioni messe in atto dall'Agente mediante un linguaggio simile all'interlocutore.

Allora, partiamo dalla premessa che i servizi di vigilanza, come recitano la maggior parte dei regolamenti interni delle Associazioni, vanno fatti almeno in due: questo per ovvi motivi di sicurezza e di opportunità. Detto questo ricordiamo che le Guardie Volontarie detengono la qualifica di cui sono investiti dalla Legge nel momento in cui espletano il servizio (quindi nè prima nè dopo). Sarà quindi basilare che gli Agenti siano muniti di un Ordine di Servizio rilasciato dal Responsabile dell'Associazione preposto alla Vigilanza e che a questo segua una relazione sui servizi svolti da inserire agli atti per eventuali futuri riscontri o contestazioni.

I servizi devono essere normalmente svolti in divisa secondo le indicazioni del Capo Servizio o, in alternativa, in borghese ma muniti di distintivo (entrambi approvati dalle rispettive Prefetture) operando nella zona concordata.

Un consiglio. In casi particolari e qualora la conversazione assuma toni particolarmente "vivaci", è opportuno registrare il dialogo in quanto ciò è consentito dalla legge. Infatti da un estratto di una sentenza di Cassazione apprendiamo che "Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata" (Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011).

Personalmente consiglio, poi, ad ogni inizio servizio, di avisare la Questura, se la vigilanza si svolge in un capoluogo, o la Caserma dei Carabinieri se ci si trova a dover operare in altri centri minori, a mezzo fax, onde poter contare su un ausilio più efficace in caso di necessità, utilizzando un modulo di cui si produce fac-simile:

**Carta intestata dell'associazione**

Spett. Questura di

.....

**Oppure**

Spett.  
Caserma dei Carabinieri di

.....

**Oggetto:** comunicazione svolgimento servizi di vigilanza.

Si comunica che in data odierna, personale afferente all'Associazione in intestazione, munito di decreto di nomina Prefettizio /con qualità di P.U. / Polizia Giudiziaria (cancellare la voce che non interessa) ai sensi della Legge n°....., effettuerà servizi di vigilanza ittica/zoofila/ambientale (cancellare la voce che non interessa) il località....., dalle ore.....alle ore..... circa.

Si prega, a tal proposito, voler fornire ausilio in caso di necessità.

Si ringrazia anticipatamente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Timbro e recapito telefonico del Responsabile della Vigilanza

data

Tutto ciò potrà servire anche a rinsaldare i rapporti di collaborazione con le Forze dell'Ordine con le quali non dovrà esserci un rapporto di sudditanza o di acedine, ma, al contrario, di pari dignità e rispetto.

Quando si raggiunge il luogo ove si svolgerà la vigilanza, ci si dovrà informare preventivamente sulla denominazione del posto stesso onde essere il più possibile precisi e circostanziati al momento della redazione del verbale. Sarebbe buona norma, poi, anche a fini statistici, rilevare i dati di tutte le persone controllate; si rammenta, a tal proposito, la necessità di osservare tassativamente il segreto d'ufficio, non divulgando in alcun modo i dati personali e facendo riferimento alla discrezione più assoluta quale requisito fondamentale del P.U. (anche per non "inciampare" nell'art. 326 c.p.).

L'approccio con il presunto trasgressore dovrà essere improntato sulla buona educazione e sul rispetto reciproco e in nessun modo si dovrà dar seguito a eventuali provocazioni dovute a intemperanze da parte del trasgressore stesso. E' importante mantenere il sangue freddo e lasciare che il nostro interlocutore si calmi. Questo non significa che si dovrà tenere un atteggiamento passivo, anche perchè eventuali sanzioni o denunce sopraggiungeranno in seguito, secondo i canoni prescritti dalla Legge; significa, al contrario, che si dovrà osservare un atteggiamento dignitoso, tipico del Pubblico Ufficiale, anche per non screditare la veste giuridica di cui si è titolari e, non ultimo, la buona reputazione dell'Associazione di appartenenza.

Immaginiamo, infatti, un posto di blocco dei Carabinieri e un alterco nato con un milite che inizia a ostentare un repertorio basato sull'arroganza e che inveisce con parolacce e gesti volgari: certamente l'immagine dell'Arma ne soffrirebbe in maniera indelebile e la figura del P.U. ne sarebbe sminuita (oltre alle potenziali sanzioni che ne seguirebbero).

### ***I reati in cui può incorrere il P.U. nei confronti della P.A.***

Esistono reati che fanno parte del "repertorio" del P.U., che sono, purtroppo, tipici dell'attività del P.U. disonesto. Vediamone qualcuno in cui, magari, si potrebbe incorrere per leggerezza:

**Peculato** è il reato previsto dall'art. 314 c.p. in virtù del quale il Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; detto reato è punito con la reclusione da tre a dieci anni.



**Concussione e corruzione** sono **delitti** contro la P.A. commessi dai Pubblici Ufficiali (art. 357 c.p.) o dagli Incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.).

In alcuni casi vi è la cooperazione di un soggetto privato (corruzione), mentre in altri vi è la cooptazione della volontà di quest'ultimo (concussione).

Nello specifico la **CONCUSSIONE** è disciplinata dall'art. 317 c.p. ed è commessa dal P.U. o dall'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La **CORRUZIONE**, invece, è il delitto commesso dal P.U. che, per compiere un atto del suo ufficio (cfr. art. 318 c.p.) o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (cfr. art. 319 c.p.), riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Come si vede, dunque, mentre nella concussione il P.U. o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità, costringe qualcuno a dare o a promettere una qualche utilità, nella corruzione il soggetto privato è d'accordo con il P.U. nel dargli o promettergli denaro o altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Altra differenza, infine, è che la persona incaricata di un Pubblico Servizio risponde penalmente della corruzione per atti del suo ufficio solo se ricopre la qualità di pubblico impiegato (cfr. art. 320 c.p.), mentre il P.U. ne risponde in ogni caso.

**Abuso d'ufficio.** Commette il reato di abuso d'ufficio il P.U. o l'incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. L'abuso d'ufficio rientra fra i reati contro la P.A. - *la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a tre anni (art. 323 c.p.).*

**Rivelazione di segreti d'ufficio.** Si configura tale reato nel caso in cui le notizie rivelate devono rimanere segrete in virtù di una Legge, di un Regolamento ovvero della natura stessa della notizia che può arrecare danno alla Pubblica Amministrazione.  
Riferimenti normativi: art. 326 c.p.

**Omissioni di atti d'ufficio.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328: *“il P.U. o l'Incaricato di Un Pubblico Servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.*

**Falso in atti pubblici – Falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici .** Il Pubblico Ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o

altera un atto vero è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

Vediamo, invece, di seguito, gli articoli di Legge che riguardano da vicino l'Agente:

### **Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria**

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (326).

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).

### **Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3):

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

## **Art. 357 Codice Penale. Nozione del pubblico ufficiale.**

357. Nozione del pubblico ufficiale. (1)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria (2) o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

## **Art. 352 Codice di Procedura Penale. Perquisizioni.**

352. Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato [c.p.p. 382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (1).

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare [c.p.p. 285, 286, 292] o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti

dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

### **Art. 354 Codice di Procedura Penale. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. [Sequestro.](#)**

354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253] (1).

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [c.p.p. 245]. [Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349] (2).

### **Articolo 336 Codice Penale**

**Articolo 336. Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale.** Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

### **Articolo 337 Codice Penale**

**Articolo 337. Resistenza a un pubblico ufficiale.** Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

### **Articolo 347 Codice Penale**

Articolo 347. Usurpazione di funzioni pubbliche. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

#### **Articolo 347 Codice di procedura penale**

#### **Obbligo di riferire la notizia del reato.**

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla

identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

## CONCLUSIONE

Questo breve manuale non ha alcuna velleità se non quella di aiutare le neo Guardie ad assolvere al meglio ai loro compiti istituzionali, eseguendo le disposizioni di legge in maniera chiara, al fine di non incorrere in errori od omissioni che potrebbero inficiare la loro opera.

L'attività di Guardia Volontaria, sebbene spesso osteggiata dalle stesse Istituzioni, è importantissima (se svolta con passione e amore per la giustizia e la legalità) in quanto va a colmare quelle lacune spesso lasciate dagli Organi istituzionali per carenza di personale e, spesso, per mancanza di volontà. Non sono infrequenti, infatti, fatti di cronaca che vedono taluni Volontari in "prima linea" nel contrastare brillantemente reati contro l'Ambiente o gli Animali, come non sono rari, purtroppo, episodi di abusi perpetrati da altri pseudo-poliziotti che indossando una divisa pensano di poter giocare ai soldatini, rendendosi oltremodo ridicoli e dannosi. Ciò ci ha reso spesso invisibili alle FF.OO. tradizionali con grave pregiudizio di chi lavora con fervore e onestà intellettuale. E', pertanto, fondamentale dimostrare che l'opera che svolgiamo è di interesse pubblico (così come ribadito anche dal Consiglio di Stato, se ve ne fosse bisogno, con sentenza 421/2001) e che dedichiamo volentieri il nostro tempo per la Gente e in mezzo alla Gente. A volte è anche capitato al sottoscritto di interpellare esponenti delle Forze dell'Ordine che, nonostante innumerevoli sollecitazioni, non hanno aderito all'invito di organizzare corsi didattici o attuare una qualsiasi forma di collaborazione a favore delle attività didattiche dell'associazione che rappresento, ma questo, tuttavia, non mi ha impedito di collaborare, all'occorrenza, con tali Corpi dello Stato ogni qualvolta se ne sia presentata l'opportunità. Tali evenienze, però, non devono essere motivo di scoraggiamento, ma, al contrario, di stimolo a formare i Soggetti deputati alla vigilanza nel migliore dei modi avvalendosi di persone motivate e specializzate nel settore, come avvocati, biologi, etologi ecc.

E' di estrema importanza, quindi, collaborare con l'Associazione a cui si appartiene con fervore, e sentirsi parte viva di essa, isolando quei Soggetti identificati nell'immaginario collettivo come "sceriffi" che screditano la categoria e che la relegano ad un ruolo

inferiore, proprio quel ruolo che spesso ci attribuiscono Prefetture e Questure alle quali, invece, va dimostrato il reale valore degli Operatori che oltretutto espletano la loro opera gratuitamente.

A questi va il mio ringraziamento di tanti anni passati con loro.



*Pietro Lupia* Presidente dell'Associazione **icaro ONLUS**

Il presente testo è coperto da copyright. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso esplicito dell'Autore. Ogni violazione sarà perseguita a norma di Legge.